



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1594

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15, articolo 39 comma 2 - COMUNE DI CIMONE - variante non sostanziale al PRG finalizzata all'adeguamento delle Norme di attuazione alla legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15 e al regolamento urbanistico-edilizio provinciale dd.19/05/2017, n.8- 61/Leg. - APPROVAZIONE CON MODIFICHE.

Il giorno **09 Settembre 2022** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione consiliare n. 7 del 29 giugno 2020, il Comune di Cimone ha adottato in via preliminare, ai sensi dell'art. 39 comma 2 della l.p. 15/2015, la variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale seguendo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 37 e 39, comma 3, della L.P. 15/2015.

La variante in esame è finalizzata all'adeguamento delle Norme di attuazione alla legge provinciale per il governo del territorio e al regolamento urbanistico-edilizio provinciale, all'introduzione di diverse varianti per stralcio di inedificabilità ai sensi dell'art. 105, nonché alla realizzazione di alcune modifiche riguardanti la realizzazione o lo stralcio di opere pubbliche.

La variante perviene al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 01 luglio 2020, con nota n.0377019 del protocollo informatico provinciale.

Avendo la l.p. n. 2 del 2019 modificato l'articolo 11 della l.p. n. 15 del 2015, introducendo con il nuovo comma 2 lett. a bis) l'obbligo, a partire dal 10 gennaio 2020, della presentazione solo in formato digitale della documentazione relativa ai piani urbanistici ed avendo stabilito la circolare dell'Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione di data 24 gennaio 2020 prot. n. 46500 le specifiche tecniche da seguire con l'entrata in vigore di detta norma ai fini dell'adozione dei piani urbanistici, il Servizio Urbanistica trasmette al Comune di Cimone il non avvio del procedimento della variante in questione. Si chiedono inoltre precisazioni circa eventuali mutamenti nelle destinazioni urbanistiche di beni gravati da uso civico considerato che né gli elaborati di variante né la deliberazione in oggetto nulla dicono in merito. Si riscontra inoltre l'assenza del documento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della variante, di cui nulla viene precisato entro la deliberazione di adozione né entro la documentazione di piano depositata. Si segnala infine la necessità di integrare il documento di verifica dell'interferenza con la CSP con tutti i gradi di penalità della stessa.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a bis) della l.p. n. 15/2015 la documentazione di variante perviene in formato digitale tramite il sistema Gestione piani urbanistici (GPU), con il numero di domanda di variante n. 42400370, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 2016; la relativa nota di trasmissione è consegnata al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio mediante il protocollo informatico della Provincia n. 52497 del 27 gennaio 2021. Oltre alla presenza negli elaborati del documento di verifica CSP, nella documentazione si sottolinea che dai controlli effettuati emerge che il P.R.G. adottato coinvolge la p.f. 3057/1 (variante 13) quale bene soggetto ad uso civico: la modifica consiste unicamente nella segnalazione della ex discarica inerti e pertanto non viene modificato né l'uso né il valore del bene in questione; inoltre si specifica che la procedura di verifica di assoggettabilità ha portato a conclusioni tali da poter escludere che la variante in questione possa avere effetti significativi sull'ambiente.

Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle strutture provinciali per ambito di competenza, con nota di data 19 febbraio 2021, registrata al protocollo provinciale n. 122836, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio convoca per il giorno 09 marzo 2021 la Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.p. 30 novembre 1992, n. 23.

Il Servizio Geologico, in considerazione della destinazione proposta e della limitata area ricadente in penalità P3 per crolli, ritiene la variante ammissibile, a condizione che, in fase di progettazione, sia comunque elaborato uno studio che verifichi la pericolosità in funzione dell'intervento.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 15 marzo 2021, con nota registrata al n. 0182201 del protocollo provinciale, esprime parere favorevole subordinatamente al recepimento delle osservazioni in esso contenute con il proprio parere (n. 5/21) che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A. Il parere contiene diverse osservazioni sugli aspetti di rappresentazione cartografica, riporta il parere positivo della conferenza di servizi CSP con il richiamo alla necessità di uno studio di compatibilità in fase di progettazione della var. n. 9, e altri pareri dei Servizi provinciali competenti con le relative richieste di integrazioni. Sotto il profilo urbanistico e paesaggistico non si rilevano osservazioni rispetto alle

richieste di inedificabilità, si richiedono invece chiarimenti sulla var. 7A che sembra prevedere la realizzazione di un parcheggio privato (all'interno di una variante per opere pubbliche.)

Per quanto riguarda l'adeguamento normativo, gli indici sono stati convertiti dando atto nella relazione della metodologia adottata. Tuttavia si osserva che non tutti gli indici presenti nel PRG sono stati trasformati in Sun e si raccomanda di rivedere le norme in tal senso. Nel parere sono presenti diverse altre precisazioni e correzioni da effettuare in adeguamento alla normativa provinciale.

In data 28 aprile 2021 il Consiglio comunale, con deliberazione n. 08, adotta definitivamente la variante. Gli atti sono trasmessi al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 30 aprile 2021, protocollo provinciale n.294495. Anche se non rigorosamente necessario per un provvedimento di carattere non sostanziale nella summenzionata delibera si sottolinea che per la presente Variante 2020 è stato promosso un avviso alla popolazione di data 08 agosto 2019, preliminare al procedimento di adozione della variante stessa. Conseguentemente alla pubblicazione dell'Avviso alla popolazione di data 8 agosto 2019, sono pervenute al protocollo del Comune di Cimone una quindicina di richieste o suggerimenti di modifica al PRG vigente. Successivamente alla attuazione della delibera di prima adozione della Variante non sostanziale 2020 al PRG di Cimone, adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 dd. 29 giugno 2020, non sono pervenute osservazioni.

Con nota prot. n.336755 del 10 maggio 2021 il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio comunica al Comune il non avvio del procedimento per il mancato invio in formato digitale della documentazione relativa ai piani urbanistici, chiedendo inoltre chiarimenti circa le modalità della pubblicazione.

Con note prot. n. 340993 dell' 11 maggio 2021 e prot. n. 355896 del 17 maggio 2021 il Comune di Cimone provvede a trasmettere la documentazione e i chiarimenti richiesti.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, nella propria nota del 30 giugno 2021, prot. n. 0470166, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), sospende il procedimento, richiedendo la consegna degli elaborati digitali opportunamente modificati e integrati. Si riporta infatti la permanenza di alcuni errori nella cartografia nonché delle difformità tra i dati in formato .shp e le tavole in pdf. Per quanto riguarda le norme, si ribadisce la necessità di esprimere gli indici edilizi in SUN, in particolare in riferimento ad alcuni articoli che individuano esclusivamente il rapporto di copertura RC quale parametro edificatorio. Oltre a riportare gli esiti della conferenza di servizi CSP dell' 8 marzo 21, si prende atto che il Comune di Cimone ha chiarito che il parcheggio previsto dalla var. 7A per il quale erano stati richiesti chiarimenti, è di proprietà pubblica anziché privata come erroneamente riportato in prima adozione. In data 22 giugno 2022, con nota acquisita al prot. provinciale n.440532, il Comune di Cimone trasmette gli elaborati modificati.

Con lettera del 04 luglio 2022, prot. provinciale n. 0470287, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B) il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio sospende il procedimento della variante richiedendo la consegna degli elaborati digitali opportunamente modificati e integrati. Infatti si evidenzia che nelle precedenti note si richiamava la necessità di convertire in SUN tutti gli indici edilizi contenuti nel PRG ai sensi dell'art. 104, c. 2 bis del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, facendo riferimento in particolare alla necessità di convertire il parametro "rapporto massimo di copertura" presente nelle norme di attuazione. Prendendo atto che tale parametro è stato rinominato "rapporto di copertura RC"; si richiama che tale grandezza non è coerente con la normativa provinciale, in quanto rappresenta una superficie coperta. Si ribadisce quindi la necessità che tutti gli indici edilizi stabiliti dallo strumento urbanistico siano espressi in SUN, per tutte le destinazioni urbanistiche (ferme restando le eccezioni elencate nella circolare di approfondimento prot. n. 160664 d.d. 11 marzo 2019).

Per quanto riguarda gli aspetti cartografici, si segnala che permangono delle difformità tra il dato .shp e la cartografia in formato .pdf per quanto riguarda la rappresentazione delle aree a bosco (zona

p.f. 2304/1), che sono state solo in parte corrette in seguito alle precedenti osservazioni e che si raccomanda di rivedere.

Con note del 18 agosto 2022, prot. provinciale n. 574658, e del 19 agosto 2022, prot. provinciale n. 575909, il Comune di Cimone provvede a trasmettere la documentazione opportunamente modificata.

Conseguentemente a quanto sopra, si ritiene di poter proporre alla Giunta Provinciale l'approvazione della variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Cimone adottata definitivamente con verbale di deliberazione consiliare n. 08 di data 28 aprile 2021, costituita dagli elaborati di piano modificati e integrati rispetto a quanto evidenziato nelle valutazioni provinciali e condiviso dal Comune, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nell'Allegato C, riportante la specifica dei rispettivi riferimenti al protocollo informatico provinciale e la relativa impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256, che individua univocamente gli elaborati digitali oggetto di approvazione; i medesimi elaborati di piano sono conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre.

Si dà atto che il procedimento di approvazione della variante non sostanziale al P.R.G. del Comune di Cimone in argomento, della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il giorno 12 maggio 2021 (giorno successivo alla data di arrivo degli atti relativi all'adozione definitiva del piano in oggetto) ed è da ritenersi concluso con un ritardo di 17 giorni rispetto al termine di legge, al netto dei giorni di attesa delle integrazioni/modifiche richieste al Comune.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di approvare la variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Cimone, di cui dell'art. 39, comma 2 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15 e finalizzata all'adeguamento delle Norme di attuazione alla legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15 e al regolamento urbanistico-edilizio provinciale dd.19/05/2017, n.8-61/Leg. adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 08 di data 28 aprile 2021, con le modifiche conseguenti alle note del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 15 marzo 2021, prot. n. 182201, 30 giugno 2021, prot. n.0470166 e 04 luglio 2022, prot. n. 470287 come condivise dal Comune e riportate negli elaborati digitali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come elencati nell'Allegato C) e conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre;

2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 05/21 di data 11 marzo 2021, corrispondente all'Allegato A) e le note di data 30 giugno 2021, prot. n. 0470166 e 04 luglio 2022, prot. n. 470287, corrispondenti all'Allegato B) e l'elenco degli elaborati digitali, corrispondente all'Allegato C), che riporta per ciascun elaborato i riferimenti al protocollo informatico provinciale e l'impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256;

- 3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;
- 4) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15.

Adunanza chiusa ad ore 10:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

002 ALL. B

003 ALL. C ELENCO CODICI HASH

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio
 Via Mantova 67 - 38122 Trento
 T +39 0461 497055 F + 39 0461 497088
 pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
 @ serv.urbanistica@provincia.tn.it

PARERE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

Articolo 39, comma 2, della l.p. 04.08.2015, n. 15

Trento, 11 marzo 2021

Prat. 2814 – parere n. 5/21

OGGETTO: COMUNE DI CIMONE: Variante al PRG per adeguamento l.p. 15/2015 e al RUEP.
 Rif. to delib. cons. n. 7 dd. 29.06.2020 – adozione preliminare

IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale";

esprime in merito il seguente parere:

Premessa

Con deliberazione consiliare n. 7 del 29 giugno 2020, pervenuta in data 1 luglio 2020, il Comune di Cimone ha adottato una variante al PRG finalizzata all'adeguamento delle Norme di attuazione alla legge provinciale per il governo del territorio e al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e all'introduzione di diverse varianti per stralcio di inedificabilità ai sensi dell'art. 105 nonché alcune modifiche riguardanti la realizzazione o lo stralcio di opere pubbliche.

Il procedimento è stato sospeso dal 10 luglio 2020 al 27 gennaio 2021 in seguito a una richiesta di integrazione degli elaborati in formato digitale.

Con nota prot. n. 122836 d.d. 19 febbraio 2021 è stata convocata per il giorno 9 marzo 2021 la Conferenza di Servizi per l'esame della variante PRG. Di seguito si riportano i pareri pervenuti dai Servizi provinciali competenti.

In data 8 marzo la variante è stata inoltre esaminata dalla Conferenza di servizi per la verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di Sintesi della pericolosità (deliberazione della G.P. n.1317 del 4 settembre 2020), della quale si riporta in seguito l'estratto relativo alla variante al PRG di Cimone in esame.

Analisi degli elaborati cartografici di piano

Relativamente alla rappresentazione cartografica del piano, si evidenzia quanto emerso in sede di istruttoria tecnica condotta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio:

- poiché il piano vigente (del. G.P. n. 1210 del 20 luglio 2015 risulta redatto in conformità alla legenda standard, si evidenzia l'opportunità di consegnare il piano completo in formato .shp.

- si segnala che ai fini dell'adozione definitiva sarà necessario produrre le tavole relative allo stato di progetto, in quanto in prima adozione sono state consegnate solo quelle di raffronto.
- per quanto riguarda la variante n. 12, si corregga il riferimento riportato, con il corrispondente art. 20, comma 5.
- Var. 14: si segnala che l'eliminazione delle destinazioni interne è in contrasto con la legenda standard: in caso di validazione GPU sarebbe generato *esito negativo* per la presenza di "area priva di destinazione".
- Sembra non essere corretto il comma 4 dell'art. 98 (parcheggi): il riferimento è all'area di variante 7b (da parcheggio a verde privato) che già presenta il corretto riferimento all'art. 23 c.4 (verde privato).

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Si riporta il verbale della Conferenza di servizi di data 8 marzo 2021 sopra richiamata:

Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama le seguenti precisazioni:

- le cartografie di piano devono assicurare la **rappresentazione dei corsi d'acqua** che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP";
- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18** e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche**;
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

Le norme di attuazione della varianti al PRG in esame vanno aggiornate rinviando la disciplina di tutela dal pericolo idrogeologico alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità di cui al Capo IV delle norme di attuazione del PUP, i cui contenuti prevalgono sulle previsioni dei PRG vigenti o adottati, come stabilito dall'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

La Conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto alla CSP, esprime il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'Amministrazione.

Si passa alla discussione della variante al PRG di **Cimone**.

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
9	Il Servizio Geologico, in considerazione della destinazione proposta e della limitata area ricadente in penality P3 per crolli, ritiene la variante ammissibile, a condizione che, in fase di progettazione, sia comunque elaborato uno studio che verifichi la pericolosità in funzione dell'intervento.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Come premesso, la variante in esame è finalizzata all'adeguamento del PRG di Cimone alla normativa urbanistica nonché all'introduzione di diverse modifiche cartografiche relative a opere pubbliche, e allo stralcio di aree residenziali ai sensi dell'art. 45 della l.p. 5/2015.

Per quanto riguarda le modifiche urbanistiche, le aree rese inedificabili su richiesta dei censiti sono due; nella relazione illustrativa sono riportati i criteri per la valutazione delle richieste, che risultano coerenti con le disposizioni provinciali in materia. Nelle norme di attuazione è inserito il corretto riferimento normativo che esplicita il vincolo di inedificabilità decennale di tali aree.

Diverse modifiche sono finalizzate allo stralcio di previsioni relative a parcheggi pubblici; nel caso della variante n. 7A il parcheggio pubblico è sostituito con un'area a verde pubblico attrezzato disciplinato da un riferimento normativo che introduce la possibilità di realizzare un parcheggio privato interrato. In merito a tale variante si richiedono chiarimenti sulla tipologia di rapporto in essere tra l'Amministrazione e il proprietario della funzione privata.

La variante n. 11 prevede con un nuovo riferimento normativo la realizzazione di una piazzola di elisoccorso e area sosta camper su un'area a verde pubblico con vincolo di piano attuativo. Si segnala che manca in cartografia il cartiglio che identifichi il piano attuativo. Si segnala inoltre la necessità di individuare per tale area una destinazione urbanistica più coerente con le funzioni previste. (Si segnalano i file shape D_214 area sosta camper; piazzola elisoccorso F_215)

Richiamando la nota riportata nel paragrafo relativo alla cartografia, si evidenzia la necessità di individuare una opportuna destinazione per il piano attuativo di var. 14, che si presenta erroneamente come un'area bianca sul PRG.

Norme di attuazione

Adeguamento indici edilizi

In tema di indici edilizi, il comune ha effettuato le dovute conversioni, individuando un coefficiente di trasformazione che appare adeguato e argomentando le scelte nella relazione illustrativa.

Si prende atto che il comune di Cimone ha introdotto nelle proprie norme di attuazione, il parametro non disciplinato dalla norma provinciale della lunghezza massima del fronte dell'edificio.

Adeguamento norme di attuazione

Si richiama che l'articolo 17, comma 6 della l.p. 15/2015 stabilisce espressamente che nel principio della non duplicazione della disciplina, gli strumenti di pianificazione dettano disposizioni unicamente per gli aspetti a loro demandati dalla legge urbanistica, senza riprodurre previsioni di legge o di regolamento se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione del testo e comunque solo mediante rinvii espressi.

Per quanto riguarda il testo in esame, si esprimono le seguenti osservazioni:

Art. 3: si richiama la necessità di aggiornare la norma con gli opportuni riferimenti alla Carta di sintesi della pericolosità (e non più al relativo stralcio).

Si richiama che tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sul territorio comunale sono subordinati al rispetto della Carta di sintesi della pericolosità, approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1317 del 2020 e disciplinata dal Capo IV delle norme di attuazione del PUP. Le disposizioni della Carta prevalgono su ogni contenuto del PRG vigente o adottato. È necessario che tutti i riferimenti contenuti nel testo delle norme siano adeguati di conseguenza (per esempio, art. 25, Superfici liquide).

Art. 9, Piani attuativi: l'art. va integrato con gli opportuni riferimenti alla normativa provinciale, che sostituiscono le definizioni riportate nel testo della norma PRG. Ad esempio i comparti edificatori sono disciplinati dall'art. 53 della l.p. 15/15.

Art. 11, in tema di distanze si evidenzia che il corretto riferimento è la deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1858 di data 26 agosto 2011, n. 2918 di data 27 dicembre 2012, n. 1553 di data 26 luglio 2013 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013. Si citino le "successive modifiche".

Art. 19, Invarianti: si evidenzia la necessità di stralciare le ripetizioni delle norme PUP e inserire invece il relativo riferimento.

Art. 23, verde privato, Art. 29, ampliamenti nelle aree residenziali: tutti gli indici edilizi, comprese le grandezze relative agli ampliamenti ammessi, vanno espressi in Sun ai sensi dell'art. 104 comma 2 bis del Regolamento urbanistico edilizio provinciale approfondito con relativa circolare di approfondimento prot. n. 160674 del 11 marzo 2019.

Si richiama la necessità di verificare la conversione in modo generale su tutto il testo normativo (a titolo esemplificativo vedi anche artt. 32, 35, 36, 37, 88)

Art. 72, c.5: sostituire la definizione di volumi accessori con il riferimento alle costruzioni accessorie disciplinate dall'art. 3 del RUEP

Art. 83Bis, sopraelevazioni (...) secondo quanto previsto dall'art. 105 della l.p. 15/15. L'articolo fa riferimento alla norma provinciale in tema di sopraelevazione nei centri storici. Si prende atto che il comune rimanda ad una successiva specifica variante l'individuazione degli edifici eventualmente esclusi dalla disciplina dell'art. 105 della l.p. 15/15. Si richiama che tale disposizione si applica

anche in deroga alle norme e alla disciplina delle categorie di intervento del PRG ed è alternativa a disposizioni analoghe contenute nei medesimi PRG; in questo caso l'intervento è subordinato al parere della CPC.

Art. 87, area a bosco: si stralcino le ripetizioni dell'art. 40 delle norme PUP.

Art. 88, area a pascolo: si richiama che in tema di agriturismi valgono i requisiti di funzionalità per le imprese agrituristiche e i criteri per la realizzazione di strutture agrituristiche disciplinati dagli articoli 79 e 81 del RUEP.

In tema di aree agricole, sia esplicito che il vincolo di destinazione d'uso degli edifici realizzati in area agricola è perenne, come stabilito dall'articolo 112 della l.p. n. 15/2015; per gli edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della l.p. n. 15/2015 – per i quali sussiste il vincolo di destinazione agricola disposto dalla l.p. n. 1/2008 o in precedenza dalla l.p. n. 22/1991, vale la disciplina transitoria fissata dall'articolo 121, comma 19 che rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 4-5 della l.p. n. 1/2008.

Art. 90, agricole di pregio: si segnala che sono presenti diverse ripetizioni della norma provinciale.

Art. 90 bis, agricole di rilevanza locale. Si aggiorni il comma 4 con il riferimento all'art. 112 comma 11 della l.p. 15/2015. Gli ampliamenti concessi sono da esprimere in Sun e devono essere coerenti con le percentuali previste dalle categorie di intervento a cui fa riferimento il sopracitato articolo.

Beni architettonici e archeologici

in tema di tutela dei beni culturali, si riporta il parere della competente Soprintendenza:

“Visti gli elaborati di piano, per quanto di competenza in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* si evidenzia quanto segue

Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

La presente variante al Piano regolatore introduce l'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15 - che permette la sopraelevazione fino ad un metro per tutti gli edifici del centro storico anche di carattere sparso, eccetto quelli sottoposti a restauro.

Si richiama come per effetto del combinato degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, gli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la cui realizzazione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposti alle disposizioni del citato *Codice* fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale. La competenza della Soprintendenza può configurarsi pertanto anche relativamente ad immobili sottoposti dal Piano regolatore a categorie d'intervento diverse dal restauro nelle more della suddetta verifica culturale.

Quindi, ferma restando in capo alla scrivente Soprintendenza la competenza autorizzativa per i lavori da effettuarsi su beni culturali tutelati dal D.Lgs. n. 42/2004, si richiama, per quanto disposto dagli **artt. 877 e 879 del Codice Civile**, che dove si configura contiguità tra un edificio vincolato ed uno passibile di sopraelevazione, si determina la competenza della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 del citato D.Lgs. n. 42/2004, per valutare se sussistano le condizioni per concedere l'autorizzazione all'esecuzione delle opere in aderenza al bene vincolato; quanto sopra in relazione alle finalità delle norme speciali in materia di beni culturali, volte alla conservazione e tutela del bene.

Nelle norme di Attuazione del PRG, laddove viene citato la Soprintendenza, si prega correggerne il nome, in quanto a decorrere dal 1 giugno 2014 la denominazione dell'ente preposto alla tutela è “*Soprintendenza per i beni culturali*”, che ha in sé l'Ufficio beni architettonici, l'Ufficio per i beni storico-artistici e l'Ufficio beni archeologici.

Nel testo delle norme, tanto alla lettera d) dell'art. 65bis – DEMOLIZIONE che al comma 8. dell'art. 70 - MANUFATTI DI INTERESSE STORICO CULTURALE si fa riferimento all'art. 11 del D.Lgs. n. 42/2004, ma in ciascuno dei due testi non viene mai richiamato l'art. 50 dello stesso *Codice*, fondamentale per capire l'azione di tutela per le “cose” sottoposte all'art.11. Tale art. 50 – Distacco di beni culturali, in particolare, stabilisce che è necessaria la specifica autorizzazione del Soprintendente nel caso di spostamento del bene dalla sua collocazione originaria (o in alternativa alla realizzazione di interventi che portano alla perdita del bene tutelato), ma non già quando su di esso si operi un intervento di restauro. Pertanto i citati articoli 65bis e 70 delle NdA del PRG vanno completati con il richiamo all'art. 50 del *Codice* e corretti laddove parlano di “*necessaria autorizzazione preventiva*”.

L'art.73 – AREA STORICO-ARTISTICA delle NdA al comma 1. fa riferimento al *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e ad un non meglio specificato “(...) art. 94 della legge”.

L'art. 82 - AMPLIAMENTI DI VOLUME PER EDIFICI IN RISANAMENTO CONSERVATIVO al comma 1. rimanda al successivo art. 82bis che non esiste, mentre il riferimento corretto è l'art. 83bis.

Nelle Norme di attuazione, l'art. 9 - PIANI ATTUATIVI introduce il Piano Attuativo a Fini Generali per specifiche finalità PAG 02 (loc. Foie), prevedendo la demolizione e ricostruzione del rudere individuato dalla p.ed. 306 C.C. Cimone, di proprietà comunale. Si ricorda che tale manufatto – qualora abbia più di settanta anni - rientra tra i beni da sottoporre a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004; nel caso di accertamento positivo, non potrà essere demolito e qualsiasi intervento, pur previsto dalle norme, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza.

Nella *Tav. 2 Sistema insediativo ed infrastrutturale* non è segnata la Cappella di S. Anna, individuate dalla p.ed. 513 C.C. Cimone, unico elemento vincolato direttamente dal D.Lgs. 42/2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* presente al di fuori del centro storico di Cimone e degli edifici storici sparsi.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime **nulla osta** all'esecuzione della variante del PRG in oggetto.

Si conferma al momento l'assenza di aree a tutela archeologica sul territorio del comune di Cimone. Si fornisce comunque, per l'aggiornamento delle norme di attuazione, il testo relativo alle aree a tutela archeologica, sottoposto a recente revisione da parte dello scrivente Ufficio.

AREE A TUTELA ARCHEOLOGICA

Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.

Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) come recepito dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm.

Aree a tutela 01

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della SBC-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

Aree a tutela 02

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. Allo scopo di garantire la tutela delle aree a tutela 02, e al fine di poter programmare gli interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

Scoperte fortuite

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice."

Tutela dell'acqua, aria suolo

In tema di tutela ambientale, si riporta che l'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente ha espresso parere favorevole alla variante in esame.

Viabilità e infrastrutture ferroviarie

Il Servizio Gestione Strade e Servizio Opere Stradali e Ferroviarie esprimono il seguente parere congiunto:

“In merito alle varianti introdotte, valutati gli elaborati prodotti, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, subordinandole al recepimento delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. In merito a tutte le varianti che insistono lungo la viabilità di competenza provinciale si prescrive di rispettare i vincoli dettati dalla normativa vigente in materia di fasce di rispetto stradale, come specificato nei paragrafi successivi; in particolare, per quanto riguarda la variante n. 9 “verde privato con possibilità di realizzare alcuni posti auto vincolati alle attività di ristorazione presente nel centro storico” in loc. Gazi, si prescrive che l'intervento in argomento, ai sensi del riferimento normativo art. 23.5 delle NTA, non interessi la piazzola bitumata esistente in fregio alla S.P. 25 “di Garniga”, e che sia progettato evitando l'apertura di nuovi accessi sulla S.P. suddetta, sfruttando invece per quanto possibile la viabilità locale esistente, al fine di non compromettere la sicurezza stradale.

2. Per quanto concerne la variante n. 11 “area a verde pubblico attrezzato con possibilità di insediare una piazzola elisoccorso e un deposito camper”, sempre in fregio alla S.P. 25, si prescrive che l'accesso all'eventuale deposito camper suddetto, ai sensi del riferimento normativo art. 35.4 delle NTA, avvenga dalla viabilità locale esistente sul lato nord – est dell'area, senza la creazione di nuovi innesti sulla viabilità provinciale. Si raccomanda inoltre di ampliare la fascia di rispetto stradale dell'area in questione, portandola alla stessa larghezza della fascia della limitrofa area agricola;

3. Si segnala che è in corso da parte della scrivente amministrazione la progettazione dell'opera S-882 “completamento sistemazioni e allargamenti della S.P.25 di Garniga nell'abitato di Covelo (2° intervento)”, che si sovrappone nel tratto in cui è prevista la variante 1 del PRG in esame. Si invita pertanto di tenerne adeguata considerazione;

4. In merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n.909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n.890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 04 ottobre 2013. In merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto ferroviario, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nel D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 art. 49. Si raccomanda altresì di evidenziare graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della sopraccitata delibera e decreto del presidente della Repubblica. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.

5. Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

6. Per migliorare ed incentivare la mobilità sostenibile in bicicletta, con riferimento all'allegato A della L.P. 6/2017 “Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile”, si valuti la possibilità di inserire nelle norme di attuazione quanto segue: “Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, prevedere degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio.”

Disciplina urbanistica del settore commerciale

In tema di attività commerciale, il Servizio Artigianato e commercio ha espresso il parere di merito di seguito riportato:

“Relativamente alla variante in oggetto, viste in particolare le disposizioni contenute nel capitolo IV della norme di attuazione, si osserva che le stesse non risultano adeguate ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm.

Le disposizioni contenute nel titolo IV risultano infatti ancora formulate in base alla legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, abrogata dalla legge 30 luglio 2010, n. 17, così come sono abrogati il suo regolamento di esecuzione e la deliberazione n. 340 del 2001 richiamati nel testo.

Compete al piano regolatore generale del Comune adottare le disposizioni ed i criteri idonei a pianificare gli insediamenti commerciali, con particolare riguardo agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita, determinando la loro conformità urbanistica insediativa in relazione alle singole destinazioni di area, in conformità con quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm.

Per quanto premesso si sottolinea la necessità dell'adeguamento dello strumento urbanistico comunale ai vigenti criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm.

Si evidenzia che nelle more dell'adeguamento comunale, le disposizioni stabilite con la deliberazione provinciale n. 1339/2013 prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale e trovano quindi immediata applicazione come stabilito dal punto 11 dell'allegato n. 1 alla deliberazione stessa e dall'articolo 13, comma 5 della legge provinciale n. 17 del 30 luglio 2010."

Conclusione

Ciò premesso, riguardo alla variante al PRG adottata dal Comune di Cimone, si prospettano le osservazioni sopra espresse per l'integrazione dei relativi contenuti al fine del prosieguo dell'iter.

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- arch. Angiola Turella -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio

Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio

Via Mantova 67 - 38122 Trento

T +39 0461 497013 F +39 0461 497079

pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

web www.urbanistica.provincia.tn.it

AL COMUNE DI

CIMONE

S013/2021/18-2-2020-195/GB

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: COMUNE DI CIMONE: – Variante al PRG per adeguamento l.p. 15/2015 e al RUEP.
Rif. to delib. cons. n.8 del 28 aprile 2021 (prat.n. 2814) - adozione definitiva.

Premessa

Con deliberazione consiliare n. 7 del 29 giugno 2020, pervenuta in data 1 luglio 2020, il Comune di Cimone ha adottato una variante al PRG finalizzata all'adeguamento delle Norme di attuazione alla legge provinciale per il governo del territorio e al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e all'introduzione di diverse varianti per stralcio di inedificabilità ai sensi dell'art. 105 nonché alcune modifiche riguardanti la realizzazione o lo stralcio di opere pubbliche.

Il procedimento è stato sospeso dal 10 luglio 2020 al 27 gennaio 2021 in seguito a una richiesta di integrazione degli elaborati in formato digitale.

Con nota prot. n. 122836 d.d. 19 febbraio 2021 è stata convocata per il giorno 9 marzo 2021 la Conferenza di Servizi per l'esame della variante PRG. In data 8 marzo la variante è stata inoltre esaminata dalla Conferenza di servizi per la verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di Sintesi della pericolosità (deliberazione della G.P. n.1317 del 4 settembre 2020),

Con deliberazione consiliare n. 8 d.d. 28 aprile 2021, pervenuta in data 7 maggio 2021, il comune di Cimone ha adottato in via definitiva la presente variante, modificando gli elaborati secondo quanto indicato nel parere n. 5/21 di data 11 marzo 2021. Il procedimento è stato sospeso dal 10 al 17 maggio 2021 per necessarie integrazioni.

Analisi degli elaborati cartografici di piano

Relativamente alla rappresentazione cartografica del piano, si evidenzia quanto emerso in sede di istruttoria tecnica condotta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio:

Si rileva che i dati SHP forniti sono stati modificati successivamente all'adozione in consiglio comunale, al fine di ottenere la validazione positiva in GPU. Ciò fa sì che la cartografia in formato

PdF non corrisponda esattamente ai contenuti dei dati shp. Si richiama la necessità di coordinare tutti gli elaborati in modo che siano tra loro congruenti e corrispondenti a quanto adottato in via definitiva dal Consiglio comunale. A titolo esemplificativo si richiamano l'area per impianti zootecnici a nord della loc. Costa, il sito bonificato in corrispondenza della var. 12, parte della p.f. 3623/1, la p.f. 2643, porzioni della var. 14.

Nei dati shp manca la viabilità locale lineare (F415_L, F614_L, F417_L);

Nella tabella degli attributi del dato shp Z602_P è indicato l'errato riferimento ad art.25 A comma 4 anziché art 35 A comma 4;

Da un confronto fra cartografie di 1^adozione (PdF) e cartografie di adozione definitiva (PdF) sono state rilevate alcune modifiche di destinazione, non evidenziate, per le quali è necessario un approfondimento, in particolare si segnalano: p.f. 3224 e p.ed. 431, p.f. 2888, p.f. 3629, p.f. 2304/1 (molto estesa).

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

In data 8 marzo 2021 si è riunita la Conferenza di servizi per la verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità (deliberazione della G.P. n.1317 del 4 settembre 2020), di cui si riporta l'estratto del verbale riferito all'adozione definitiva della variante al PRG di Cimone.

“Le norme di attuazione della varianti al PRG in esame vanno aggiornate rinviando la disciplina di tutela dal pericolo idrogeologico alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità di cui al Capo IV delle norme di attuazione del PUP, i cui contenuti prevalgono sulle previsioni dei PRG vigenti o adottati, come stabilito dall'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

La Conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto alla CSP, esprime il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'Amministrazione”.

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
9	Il Servizio Geologico, in considerazione della destinazione proposta e della limitata area ricadente in penality P3 per crolli, ritiene la variante ammissibile, a condizione che, in fase di progettazione, sia comunque elaborato uno studio che verifichi la pericolosità in funzione dell'intervento.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Come detto in premessa, la variante oltre ad aggiornare le norme di attuazione, introduce alcune varianti puntuali finalizzate alle richieste di inedificabilità ai sensi dell'art. 45 della l.p. 15/2015 e diverse modifiche di interesse pubblico.

Per quanto riguarda la variante n. 1, che rende inedificabili alcune particelle su richiesta dei proprietari, si chiede un chiarimento rispetto alla modifica della p.f. 1784/3 che non rientra nel relativo elenco riportato sulla relazione illustrativa di prima adozione.

Rispetto alle osservazioni espresse riguardo alla prima adozione, in riferimento alla richiesta di approfondimento relativa alla var. n. 7A, si prende atto che il comune ha corretto il riferimento normativo prevedendo la realizzazione di un parcheggio pubblico anziché privato.

Per quanto riguarda la var. n. 14, il piano guida PG1 è stato correttamente indicato con un'area residenziale; si richiama tuttavia l'osservazione relativa alla cartografia in tema di aggiornamento dei file .shp; inoltre si fa presente che il nuovo riferimento normativo all'art. 32 c.5 va riportato sulla cartografia. Si richiedono infine chiarimenti sull'inserimento di un tratto di viabilità locale non presente in prima adozione.

Norme di attuazione

Per quanto riguarda le norme di attuazione, in prima adozione si richiamava la necessità di verificare la conversione degli indici edilizi in Sun per tutte le destinazioni urbanistiche (viste le eccezioni individuate con la circolare di approfondimento prot. n. 160674 del 11 marzo 201) in modo generale su tutto il testo normativo. Si rileva che in più articoli è rimasta l'individuazione del rapporto massimo di copertura, parametro che tuttavia riconduce ad un valore di superficie lorda anziché netta come richiesto.

É necessario sostituire nel testo i riferimenti a “volumi accessori” con “costruzioni accessorie” disciplinate dall'art. 3 del RUEP.

Si fa infine presente che, contrariamente a quanto descritto nel verbale di deliberazione, la relazione illustrativa non riporta la descrizione delle modifiche introdotte in adozione definitiva (se non la rappresentazione con estratti cartografici), la descrizione della modifiche alla norma né le controdeduzioni al parere di prima adozione. Si raccomanda l'integrazione dell'elaborato ai fini dell'approvazione della presente variante.

Conclusioni

Al fine dell'approvazione della variante al PRG in oggetto, definitivamente adottata dal Comune di Cimone, si richiede la consegna degli elaborati digitali opportunamente modificati e integrati secondo quanto messo in evidenza nei paragrafi precedenti.

Fino alla consegna degli elaborati il procedimento di approvazione della variante al PRG in esame è da intendersi sospeso.

Nel fare presente la disponibilità dell'Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- arch. Angiola Turella -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio

Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio

Via Mantova 67 - 38122 Trento

T +39 0461 497013 F +39 0461 497079

pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it@ serv.urbanistica@provincia.tn.itweb www.urbanistica.provincia.tn.it

AL COMUNE DI

CIMONE

S013/2022/18-2-2020-195/GB

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: COMUNE DI CIMONE: – Variante al PRG per adeguamento l.p. 15/2015 e al RUEP.
Rif. to delib. cons. n.8 del 28 aprile 2021 (prat.n. 2814) – Richiesta integrazioni

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto, in data 21 giugno 2022 il Comune di Cimone ha trasmesso gli elaborati modificati in seguito alla richiesta di modifiche e integrazioni degli elaborati di adozione definitiva inviata al comune in data 30 giugno 2021.

Si evidenzia che nelle precedenti note si richiamava la necessità di convertire in Sun tutti gli indici edilizi contenuti nel PRG ai sensi dell'art. 104, c. 2bis del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, facendo riferimento in particolare alla necessità di convertire il parametro "rapporto massimo di copertura" presente nelle norme di attuazione.

Prendendo atto che tale parametro è stato rinominato "rapporto di copertura RC"; si richiama che tale grandezza non è coerente con la normativa provinciale, in quanto rappresenta una superficie coperta. Si ribadisce quindi la necessità che tutti gli indici edilizi stabiliti dallo strumento urbanistico siano espressi in Sun, per tutte le destinazioni urbanistiche (ferme restando le eccezioni elencate nella circolare di approfondimento prot. n. 160664 d.d. 11 marzo 2019).

Per quanto riguarda gli aspetti cartografici, si segnala che permangono delle difformità tra il dato .shp (corretto) e la cartografia in formato .pdf per quanto riguarda la rappresentazione delle aree a bosco (zona p.f. 2304/1), che sono state solo in parte corrette in seguito alle precedenti osservazioni e che si raccomanda di rivedere.

Al fine dell'approvazione della variante al PRG in oggetto, definitivamente adottata dal Comune di Cimone, si richiede la consegna degli elaborati digitali opportunamente modificati e integrati secondo quanto messo in evidenza nei paragrafi precedenti.

Fino alla consegna degli elaborati il procedimento di approvazione della variante al PRG in esame è da intendersi sospeso.

Nel fare presente la disponibilità dell'Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle linee guida AgId (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

CIMONE 2814 - ELABORATI DI VARIANTE

Impronta	Nome Originale
V1 D38E7B036B1E44C1ECF7F11DE39EB27D2FC5A0B53631DB58134BB3E890F6CCDE	2814_APPROVATO_10_20220718_Cimone_PRG_da-Tavola02_V100-signed-signed.pdf
V1 102CEAE24FA46B2C7A88221F501EE43270299CDA4AF4790A6EB79168981E6B7D	2814_APPROVATO_9_20220718_Cimone_PRG_da-Tavola01_V100-signed-signed.pdf
V1 BC056D7460EF5242650ABADBA6C2EC501B1A0C87D7FB3CDE29B40C4B0DD545F7	2814_APPROVATO_8_20220713_Cimone_PRG_da-Tavola02-signed-signed-sign.pdf
V1 9C3DD62C7311A32D64FED9CF1D8084879AE63B095958009F18A7D969CFFD5683	2814_APPROVATO_7_20220713_Cimone_PRG_da-Tavola01-signed-signed-sign.pdf
V1 71CB59EFFDD0D837DD1D1CE7361F0070E1332A40911784D1B9A18DCAF38BD47A	2814_APPROVATO_6_05 CIMONE VAR 2020 FASCICOLO VARIANTI STESURA CONC.pdf
V1 CA4787C825A44500C8E7C0505DC7B7D9B83A37FD367010D021E5A1EBBFECA62E	2814_APPROVATO_5_04 CIMONE VAR 2020 NTA FINALI STESURA CONCLUSIVA-.pdf
V1 EB488B77BE98ECB43E5B041D79180A6A56A088C73431F3ECFA59B4242998919C	2814_APPROVATO_4_03 CIMONE VAR 2020 NTA RAFFRONTO STESURA CONCLUSI.pdf
V1 858742C7A1A096EE3C7531D55B106F903F0865E92DF6366F597014CE71E0F067	2814_APPROVATO_3_02 CIMONE VAR 2020 DOCUMENTO VERIFICA CSP STESURA .pdf
V1 1842F945A700AD7417F2C70915F5DE3A34CA8094C04E470E339AED27A97D2819	2814_APPROVATO_2_01 CIMONE VAR 2020 RELAZIONE UNIFICATA STESURA C.pdf